



Comune di Barberino di Mugello

(Città metropolitana di Firenze)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL TEATRO COMUNALE "B. CORSINI" PER IL TRIENNIO 2016 - 2018.

CAPITOLATO (codice CIG 6647310DBB)

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE

L’oggetto della gara è l’affidamento in concessione a terzi della gestione del Teatro "B. Corsini" di proprietà comunale posto in Viale della Repubblica , 3 a Barberino di Mugello, la cui struttura è sinteticamente descritta come segue:

- volume vuoto per pieno costruito metri cubi 8.000 di cui interrati 545;
- sala grande volume netto metri cubi 2906, superficie netta metri quadri 320;
- palcoscenico volume netto metri cubi 1246, superficie netta metri quadri 85,80;
- capienza sala grande spettatori n.450 posti ;
- camerini 4;

Sono allegate al presente capitolato le planimetrie dei locali (All.1 e All.2).

L’obiettivo della presente procedura è consolidare e sviluppare un servizio culturale pubblico organizzato e qualificato per il Comune di Barberino di Mugello, nonché per il territorio del Mugello, della Provincia e della Regione, attraverso la programmazione alternata e continuativa di cinema, teatro, musica, danza, incontri, ed in genere di tutte le espressioni artistiche che la struttura può ospitare in base alle proprie caratteristiche tecniche.

L’immobile di cui trattasi sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente esclusivamente per gli usi previsti dal presente capitolato. Sono altresì a disposizione del Concessionario gli arredi/attrezzature e la strumentazione tecnica ivi presenti nello stato di fatto in cui si trovano, il cui elenco dettagliato verrà fornito in sede di contratto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione delle attività di organizzazione, promozione e pubblicità, gestione tecnica, servizi di sala, maschera e biglietteria, connesse alla realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni ivi prodotte e/o rappresentate. Il progetto triennale artistico e di gestione da presentare in sede di gara come contenuto dell’offerta tecnica, e come meglio descritto al successivo art. 9, dovrà svilupparsi in modo da raggiungere, con le attività principali e accessorie, i seguenti obiettivi:

- 1) caratterizzare e promuovere la struttura teatrale comunale, tenuto conto delle caratteristiche tecniche che possiede, affinché possa essere riconosciuta la sua importanza socio - culturale in ambito comunale ed anche provinciale, stante la collocazione territoriale della stessa e il contesto culturale circostante;
- 2) ricercare e attivare sinergie e collaborazioni con altre realtà e progetti d’area toscani;

- 3) prevedere una programmazione alternata di cinema, teatro, musica, incontri, danza ed in genere di tutte le espressioni artistiche che la struttura può ospitare, per farne sempre più un punto di riferimento per la cittadinanza, incentivando in modo particolare le attività inerenti il media cinematografico;
- 4) sviluppare iniziative di formazione e coinvolgimento del pubblico, soprattutto giovanile, anche in stretta collaborazione con i Comuni limitrofi;
- 5) attivare iniziative capaci di sviluppare forme concrete di collaborazione con la scuola, con l'associazionismo socio culturale del territorio, al fine di consentirne l'espressione e promuoverne la crescita;
- 6) promuovere, attraverso un piano della comunicazione, le attività svolte con modalità consolidate ed anche innovative;
- 7) ricercare finanziamenti, sponsorizzazioni, al fine di individuare soggetti partner, anche stabili, per la sponsorizzazione del Teatro e delle attività in esso svolte; La sponsorizzazione privata è soggetta ad approvazione da parte del Comune.
- 8) realizzazione presso la struttura di un archivio che documenti le attività svolte nel teatro durante la gestione e che diventerà, al termine di essa, di piena proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- 9) realizzare sinergie con le attività degli altri servizi culturali del Comune di Barberino, in particolare la Biblioteca e la Scuola di Musica.

ART. 3 - SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il Concessionario dovrà svolgere l'attività in piena autonomia secondo il proprio progetto artistico culturale e relativo piano di gestione con l'assetto organizzativo presentato in sede di gara, con il quale garantirà la corretta esecuzione della presente concessione.

Il Concessionario si dota di mezzi e personale idonei al funzionamento del Teatro destinandovi le seguenti risorse al fine di garantire l'equilibrio di bilancio:

- 1) incassi da bigliettazione e tariffe d'uso del Teatro;
- 2) contributo del Comune ed eventuali altri contributi, donazioni e partecipazioni di Enti Pubblici e/o soggetti privati, sponsorizzazioni, a sostegno dell'attività del Teatro;
- 3) Altri ricavi derivanti dall'attività del Teatro (corsi di formazione e/o di perfezionamento, laboratori presso terzi, attività di spettacolo, noleggi, tariffe d'uso spazi, altre attività).

Il Concessionario provvederà autonomamente alla formazione e informazione del personale impiegato, nonché agli eventuali aggiornamenti che si renderanno necessari durante lo svolgimento delle attività oggetto della concessione.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di TRE anni con decorrenza 01/09/2016 e scadenza 31/08/2019. Ciascuna stagione teatrale ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento per ulteriore periodo di massimo tre anni, alle stesse condizioni contrattuali, dal 1/9/2019 al 31/8/2022.

Qualora l'Amministrazione non ritenga opportuna la ripetizione del servizio, l'aggiudicatario, se richiesto dal Comune, è tenuto a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni.

Art. 5 - CANONE CONCESSORIO A BASE DI GARA E SUA REVISIONE

L'importo del canone annuo a base di gara è fissato in €5.800,00 oltre Iva se dovuta.

Il canone da corrispondere annualmente all'Amministrazione Comunale, per il periodo della concessione, sarà quello risultante dal procedimento di aggiudicazione.

Il canone offerto in sede di gara deve intendersi fisso solamente per il periodo 1/9/2016 – 31/8/2017. Per le stagioni successive (1/9 – 31/8) il canone è soggetto ad adeguamento annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. L'adeguamento, compreso l'eventuale rinnovo, sarà relativo alla variazione percentuale dei prezzi del mese di settembre dello stesso anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è obbligato a pagare al Comune di Barberino di Mugello il canone concessorio annuo determinato in sede di gara come precisato all'articolo che precede.

Tale canone annuo dovrà essere versato in due rate, ciascuna di ammontare pari al 50% del canone complessivo, entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno di ciascuna stagione.

Sono in ogni caso a carico del Concessionario, oltre a quanto già descritto quale oggetto della concessione all'art. 1:

a) l'osservanza, in qualità di datore di lavoro, delle prescrizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di terzi su cui possano ricadere gli effetti dell'esercizio dell'attività oggetto della concessione; in particolare secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, osservanza dell'obbligo della:

- valutazione di tutti i rischi e dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- formazione, informazione ed addestramento del personale in base alla valutazione dei rischi;
- manutenzione dei locali, delle attrezzature e degli impianti per il loro buono stato di conservazione e di uso ai fini della sicurezza;
- verifica da parte di Enti o Organismi Competenti degli impianti soggetti a tale obbligo;
- elaborazione di un piano di emergenza;
- elaborazione dei Documenti relativi ai rischi interferenziali.

b) l'osservanza delle prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di collocamento rispetto al personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo), esonerando il Comune di Barberino di Mugello da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti;

c) l'assunzione della titolarità di tutte le utenze riferibili al Teatro Comunale;

d) l'assunzione integrale degli interventi ordinari e delle manutenzioni ordinarie, così come definite dall'art. 31, lettera a) della L. 5 agosto 1978 n. 457, in analogia a quanto stabilito dagli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile, con esclusione di quanto espressamente indicato nell'art. 11 del presente capitolato;

e) la pulizia del Teatro, degli spazi e locati assegnati;

f) la custodia del Teatro e delle attrezzature ivi contenute;

g) il noleggio di materiali e attrezzatura tecnica e quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle attività oggetto della concessione;

h) l'acquisto di materiale di consumo per l'attività dei propri uffici;

i) l'inserimento del logo del Comune di Barberino di Mugello su tutto il materiale informativo promozionale prodotto per la realizzazione del progetto;

l) l'aggiornamento annuale della documentazione relativa agli interventi di manutenzione eseguiti nel corso dell'anno e di ogni altra documentazione obbligatoria inerente la normativa sulla sicurezza e inoltre della stessa ai competenti uffici comunali;

m) la volturazione a proprio nome del Certificato di Prevenzione Incendi e la conseguente assunzione degli obblighi a carico del "soggetto responsabile dell'attività" previsti dal D.P.R. 151/2011;

- n) la volturazione della denuncia dell'impianto di terra di cui al D.P.R. 462/2001 e conseguente assunzione degli obblighi a carico del "datore di lavoro";
- o) le verifiche annuali dell'impianto elettrico ai sensi della circolare della prefettura di Firenze n. 237/sp del 25 maggio 1995 all. A;
- p) il rinnovo del suddetto Certificato di Prevenzione Incendi prima della data di scadenza;
- q) gli adempimenti a carico del responsabile dell'attività previsti dal D.M. 19 agosto 1996: in particolare i compiti di "Gestione della sicurezza", nonché "Sorveglianza", "Controllo periodico", "Manutenzione ordinaria" e le verifiche per mantenere in stato di efficienza i presidi e le attrezzature antincendio;
- r) l'obbligo di subordinare l'esecuzione di ogni intervento non riconducibile alla mera manutenzione ordinaria, alla redazione di uno specifico progetto ed alla sua approvazione da parte dell'Amministrazione;
- s) l'obbligo di provvedere a richiedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione della struttura;
- s) ogni altro onere connesso alla gestione del teatro.

I locali e gli spazi di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati in buono stato di conservazione, tenuto conto del loro uso.

Al termine della concessione, il Concessionario, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla rimozione dei propri beni mobili lasciando gli spazi con la dotazione di base (attrezzature e arredi) messa a disposizione al momento della consegna dell'immobile.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune di Barberino di Mugello sia verso terzi, dell'esecuzione del contratto di concessione. E' altresì responsabile dell'operato e del contegno del personale impiegato e degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati anche dall'uso di mezzi o strumenti.

Il Concessionario è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alla normativa specifica per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo.

Per l'esecuzione delle proprie attività il Concessionario si avvale di personale dallo stesso utilizzato e retribuito nel rispetto della normativa e sotto la propria responsabilità.

Il Concessionario dovrà provvedere alla diligente custodia dell'immobile ed è responsabile dell'uso degli spazi concessi, nonché degli impianti, accessori, arredi e attrezzature ivi presenti, che debbono essere utilizzati secondo la loro destinazione e in base alle prescrizioni e/o limitazioni concordate con il Settore Tecnico del Comune di Barberino di Mugello, e riconsegnati, al termine della concessione, in buono stato di conservazione, tenuto conto del loro uso.

Il Concessionario si obbliga a garantire che i collaboratori e/o i lavoratori autonomi dei quali si avvarrà siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, le norme antinfortunistiche e di sicurezza, di protezione dei lavoratori con specifico riferimento ai locali di pubblico spettacolo esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale impiegato nell'erogazione del servizio, a qualsiasi livello di inquadramento, sia formato e sottoposto a costante formazione e aggiornamento. Il

Concessionario sarà inoltre tenuto a documentare tale formazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 852/04.

Il Concessionario è costituito custode dello spazio concesso, esonerando espressamente il Comune di Barberino di Mugello da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi.

Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore. Il Concessionario si obbliga a realizzare sull'attrezzatura impiegata gli interventi resisi necessari in conseguenza dell'evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare il Comune di Barberino di Mugello da qualsiasi danno, compreso quelli da incendio e furto, e/o richiesta di risarcimento da parte di terzi, in conseguenza degli obblighi assunti nell'espletamento delle attività oggetto della presente concessione.

ART. 8 – RESPONSABILE ARTISTICO E ORGANIZZATIVO

Il Concessionario dovrà indicare il nominativo di un responsabile artistico, con adeguata esperienza, che avrà il compito di programmare, curare, coordinare, organizzare la programmazione della struttura. In caso di impossibilità, per qualunque causa, del soggetto individuato in sede di gara come Responsabile artistico ad espletare/proseguire l'incarico nei termini specificati nell'offerta tecnica, il Concessionario dovrà provvedere alla nomina di un sostituto dotato di esperienza e competenze tecnico-professionali similari a quelle del soggetto sostituito.

Il Concessionario dovrà indicare anche il nominativo di un responsabile organizzativo con funzioni di raccordo permanente tra l'Amministrazione e il Concessionario.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempimenti fatte in contraddittorio con il responsabile organizzativo dovranno intendersi fatte direttamente al Concessionario.

I ruoli di responsabile artistico ed organizzativo possono essere svolti, a discrezione del Concessionario, anche dalla medesima persona.

ART. 9 - PROGRAMMA E RISULTATI DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Il Concessionario si impegna a realizzare le attività culturali e di spettacolo sulla base del progetto triennale artistico e di gestione presentato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni spesa ad esso relativo. Tale progetto deve includere un piano economico e descrivere anche le tariffe che si intendono applicare. Per la stagione 2016/2017 dovrà inoltre essere presentato, in sede di gara, un programma dettagliato delle attività, coerente con il progetto triennale, con dettagliate le voci di spesa ed entrata.

Il programma dettagliato dovrà contenere:

- l'elencazione di tutta la programmazione che si intende svolgere nella stagione 2016/2017, comprensiva di date e spettacoli proposti.
- la esatta elencazione delle iniziative/eventi/spettacoli che si intende svolgere per l'istituzione scolastica.

Per ogni stagione successiva tale programma dettagliato, e soggetto ad approvazione da parte del Comune, dovrà essere presentato entro il 30 giugno di ciascun anno e dovrà essere coerente al progetto triennale artistico e di gestione presentato in sede di gara.

Il Concessionario potrà chiedere al Comune di Barberino di Mugello eventuali modifiche alle tariffe stabilite in sede di gara rispetto a quanto indicato nel progetto artistico e di gestione proposto. Le eventuali modifiche richieste sono comunque soggette ad approvazione da parte dell'Ente.

Le iniziative realizzate per ciascuna stagione di attività e i risultati conseguiti devono essere comunicati formalmente al Comune di Barberino di Mugello entro il 31 agosto di ciascun anno mediante la

presentazione di un bilancio consuntivo analitico delle spese sostenute e degli introiti realizzati per la gestione del Teatro e di una dettagliata relazione descrittiva delle attività realizzate, che dovrà contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a) numero biglietti e/o abbonamenti emessi;
- b) numero di spettacoli realizzati suddivisi per tipologia;
- c) numero di spettatori suddivisi per tipologia di spettacolo;
- d) numero realtà associative o imprenditoriali locali coinvolte;
- e) finanziamenti raccolti con particolare riferimento ai contributi provinciali, regionali, statali e dell'Unione Europea, e alle sponsorizzazioni di privati;
- f) numero ore e/o giornate di formazione partecipate dai propri dipendenti;
- g) numero giornate utilizzate dal Comune e soggetti terzi (di cui all'art 12 del presente capitolato).
- h) numero e descrizione di iniziative rivolte all'istituzione scolastica, con indicazione delle scuole coinvolte, numero partecipanti, etc;

Unitamente alla relazione ed al bilancio consuntivo, il Concessionario è tenuto a consegnare la rassegna stampa e il materiale documentario, in specie multimediale, delle attività svolte.

ART. 10 - CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Barberino di Mugello, al fine di favorire l'attuazione e la realizzazione del progetto artistico e di gestione, riconoscerà al Concessionario un contributo annuo massimo pari a € 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA 22% se dovuta, di cui € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA, destinati specificatamente a iniziative e progetti svolti a favore della scuola.

L'Amministrazione Comunale si riserva, per eventuali progetti straordinari da concordare, di riconoscere ulteriori finanziamenti.

In fase di presentazione del bilancio consuntivo l'Amministrazione valuterà il rispetto del programma annuale e ridurrà l'entità del contributo al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- se la gestione presenta un attivo. L'entità del contributo subirà una riduzione pari all'ammontare dell'attivo dichiarato ;
- se non sono state attuate tutte le iniziative ed i progetti a favore della scuola;

Tale contributo verrà liquidato come segue:

- la prima rata pari al 50% entro il 15 settembre di ogni anno ;
- la seconda rata pari al 20% entro il 15 febbraio di ogni anno;
- l'ultima rata, pari al 30% , previa analisi del consuntivo, entro il 15 agosto di ogni anno;

ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

E' a carico del Comune:

- 1) La manutenzione straordinaria dell'immobile.
- 2) La manutenzione ordinaria dell'impianto della caldaia (cosiddetta "gestione calore").

ART. 12 - UTILIZZO DEL TEATRO DA PARTE DELL'ENTE

Il Concessionario si impegna a garantire l'utilizzo gratuito del Teatro comunale "B. Corsini" fino a n. 20 giornate annue per iniziative direttamente organizzate dal Comune di Barberino di Mugello o di altri soggetti patrocinati dallo stesso; l'utilizzo gratuito comprende tutti gli oneri relativi alla gestione giornaliera (assistenza tecnica, di accoglienza del pubblico e biglietteria e i connessi oneri assicurativi e previdenziali del personale addetto, ecc.) con esclusione soltanto degli oneri relativi a eventuali allestimenti straordinari.

Le condizioni, tempi e modalità di svolgimento di tali giornate saranno preventivamente concordate.

ART. 13 – BAR

Il Concessionario può aprire un punto di ristoro nel foyer del Teatro, avvalendosi di proprio personale o avvalendosi di terzi che abbiano comunque le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine il Concessionario assicura che la gestione del ristoro avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di somministrazione alimenti e bevande, presentando e ottenendo le necessarie autorizzazioni presso il SUAP, prima dell'inizio dell'attività di ristoro. L'esercizio del bar si intende comunque consentito esclusivamente negli orari di apertura del Teatro per le manifestazioni programmate.

ART. 14 – POLIZZA ASSICURATIVA

Fermo restando quanto sopra previsto, il Concessionario è inoltre tenuto a stipulare le seguenti polizze assicurative:

1. relativamente ai locali concessi dovrà essere stipulata apposita polizza incendio/scoppio riferita, per il fabbricato, al rischio locativo (danni cagionati ai locali in uso per responsabilità dell'Assicurato/Concessionario) con valore assicurato pari al valore di ricostruzione a nuovo di detti locali, stimato in € 2.280.000 (duemilioniduecentottantamila). Tale polizza dovrà prevedere oltre le garanzie base anche le seguenti estensioni di garanzia:

- fenomeni atmosferici e naturali;
- colpa grave dell'assicurato;
- dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
- ricorso terzi con massimale non inferiore ad € 2000.000,00 per sinistro ed in cui il Concedente Comune di Barberino di Mugello deve essere considerato terzo;
- eventi sociopolitici ed atti vandalici;
- acqua condotta e spese di ricerca;
- furto;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente Comune di Barberino di Mugello, suoi amministratori e dipendenti;

2. - relativamente all'esercizio dell'attività dovrà essere stipulata apposita polizza avente le seguenti caratteristiche:

- RCT non inferiore ad € 20.000.000,00 (ventimilioni) unico;
- RCO non inferiore ad € 8.000.000,00 (ottomilioni) con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
- descrizione del rischio - gestione delle attività di organizzazione, promozione e pubblicità; gestione tecnica, servizi di sala, maschera e biglietteria, connesse alla realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni effettuate all'interno del Teatro.

La polizza dovrà prevedere inoltre le seguenti estensioni di garanzia:

- RC personale di tutti i dipendenti ed addetti all'attività;
- nel novero dei terzi deve essere compreso il Concedente Comune di Barberino di Mugello e i suoi amministratori e dipendenti;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente Comune di Barberino di Mugello, suoi amministratori e dipendenti;
- RC derivante da violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- danni a locali e cose nell'ambito dei lavori e danni alle cose e locali su cui si eseguono i lavori, con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 ciascuna;
- danni derivanti da somministrazione di cibi e bevande, compreso i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati nell'ambito del massimale RCT; l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto, e per i rischi derivanti da conduzione e gestione di attrezzature ed impianti;

Dette polizze dovranno essere stipulate con primaria compagnia nazionale o internazionale, per l'intera durata della concessione e dovranno essere preventivamente approvate dal Comune presso il quale il Concessionario dovrà depositare copia delle polizze sottoscritte prima della sottoscrizione del contratto di cui al presente capitolato.

ART. 15 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A carico dei concorrenti, pena l'esclusione: cauzione provvisoria pari a Euro 4.800,00 (diconsi euro quattromilaottocento) costituita mediante:

- assegno circolare intestato a “Comune di Barberino di Mugello – Servizio Tesoreria”;
- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune. La fidejussione dovrà prevedere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della gara ed essere corredata dall'impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Detto impegno è obbligatorio, indipendentemente dalla forma di costituzione della cauzione provvisoria e quindi anche nel caso di versamento in contanti, in titoli del debito pubblico o con assegno circolare.

Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti risultati non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al primo nell'ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del Concessionario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'affidatario, al momento della stipulazione del relativo contratto di concessione, è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo in misura pari ad € 24.000,00 (ventiquattromila), salva comunque la risarcibilità del maggior danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal contributo.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di Barberino di Mugello si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune di Barberino di Mugello, entro 15 giorni dall'effettivo pagamento, copia della ricevuta del premio annuale relativo alla polizza assicurativa di cui all'articolo 14 del presente capitolato.

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13/2010 n.36 e s.m.i., sia nei rapporti verso il Comune sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese della presente concessione.

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche degli eventuali subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'appalto.

Il Concessionario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla concessione in oggetto e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione, il codice identificativo di gara CIG assegnato.

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Comune che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE O SUB-CONCESSIONE

Pena la risoluzione del contratto è tassativamente vietata la cessione del contratto di concessione, anche parziale.

ART. 19 - PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO

Il Concessionario si impegna a rispettare:

- il progetto triennale artistico e di gestione proposto in sede di gara;
- il programma dettagliato delle attività per la stagione 2016/17 proposto in sede di gara;
- i programmi dettagliati delle attività per le stagioni successive soggetti ad approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- tutte le obbligazioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta di gara.

PENALI:

1) L'eventuale mancata realizzazione da parte del Concessionario delle attività contenute nel programma delle attività come sopra definito comporta la corrispondente riduzione del contributo erogato dal Comune, così come indicato all'art 10 del presente capitolato ed il pagamento di una penale pari ad € 1.500,00 (millecinquecento).

2) per l'uso negligente degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature presenti nella struttura, oltre al risarcimento del danno subito, penale di €500,00 (cinquecento).

L'applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, mediante lettera raccomandata, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte entro e non oltre sette giorni dalla data di ricevimento.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sul contributo a carico del Comune ovvero sul deposito cauzionale.

L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla terza nel corso del contratto, determina l'immediata sospensione del contributo pattuito e potrà comportare la risoluzione del contratto stesso.

In caso di accertato grave inadempimento da parte del Concessionario a una qualsiasi delle prescrizioni previste dal presente capitolato, il Comune di Barberino di Mugello potrà dichiarare decaduta la concessione e risolto di diritto il relativo contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del Concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi:

- 1) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- 2) Organizzazione di attività non consone alle finalità culturali del teatro;
- 3) Sopravvenute cause ostative in materia di legislazione antimafia;
- 4) Apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico del Concessionario;
- 5) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione del personale;
- 6) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Comune di Barberino di Mugello, inoltre, avrà diritto di recedere dal contratto per colpa del Concessionario nei seguenti casi:

- a) se si verificassero da parte del Concessionario ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado gli avvertimenti scritti dell'amministrazione comunale di Barberino di Mugello;
- b) se il gestore cedesse a terzi, anche in parte, la gestione della struttura.

Il Comune di Barberino di Mugello, nel caso di giusta causa, ovvero nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico alla base della concessione, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione.

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra l'Amministrazione Comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati.

Al Concessionario non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o cause di forza maggiore e con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata A.R. non inferiore a sei mesi; diversamente il Comune di Barberino di Mugello, oltre a trattenersi il deposito cauzionale, avrà diritto a riscuotere una penale pari al doppio della cauzione stessa.

ART. 20 – PRESA VISIONE DEI LOCALI

I concorrenti che intenderanno presentare l'offerta per partecipare alla gara, assumono formalmente l'obbligo di prendere visione dei locali e relative attrezzature ove è ubicato il Teatro, effettuando apposito sopralluogo prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, previo accordo telefonando preventivamente al numero 055/8477265. Non saranno prese in considerazione offerte che non comprendano l'attestazione di effettuato sopralluogo rilasciata dal Comune. E' esentato dal sopralluogo l'attuale concessionario, nel caso intenda partecipare alla selezione.

Si precisa che l'incaricato di un concorrente non potrà eseguire il sopralluogo in nome e per conto di altri concorrenti.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo, di registro, e i diritti di segreteria, nonché le imposte e tasse presenti e future.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Concessionario è vincolato ad utilizzare e a trattare i dati di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione del contratto per le sole finalità di legge nel rispetto puntuale delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003.

ART. 23 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE

Il Concessionario dovrà impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi derivanti dal codice di

comportamento di cui al DPR n. 62/2013 ed il codice di comportamento del Comune di Barberino di Mugello pubblicato sul sito web del Comune.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione delle attività connesse con la concessione è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Allegati al presente capitolato:

- 1) planimetria Teatro piano terra
- 2) planimetria Teatro piano interrato

Barberino di Mugello, 4/4/2016

Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
Manola Marucelli